

Rep 11971

Racc. 6728

STATUTO

Registrato a Napoli
2 il 15/10/2014
n. 10098
Serie 1T

FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE ONLUS

Art. 1 (Denominazione)

E' istituita in Napoli, per opera di Cola Stefano, Guarini Ettore, Laino Paolo e Meer Stefano la Fondazione denominata "FONDAZIONE Turismo Accessibile ONLUS" con sede in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 10.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Fondazione non ha scopo di lucro. La denominazione della "Fondazione Turismo Accessibile ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 10.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3 (Finalità e attività)

a) La Fondazione prevede espressamente lo svolgimento di attività di solidarietà sociale così come previsto dal comma 1, lettera b) D.Lgs.

4 dicembre 1997 n. 460, in uno o più dei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria, migliorando l'assistenza domiciliare dei soggetti svantaggiati, ovvero i soggetti socialmente deboli, quali portatori di handicap e coloro che non sono in temporanea difficoltà, attraverso l'intervento diretto di personale medico e paramedico preposto, al fine di assicurare ai soggetti in questione, particolarmente vulnerabili, il sostegno sociale (tale attività sarà svolta prevalentemente al domicilio del soggetto svantaggiato, oltreché in idonee strutture ospedaliere) e attraverso la sensibilizzazione e l'avvicinamento dei privati cittadini, delle istituzioni, degli enti pubblici e privati, alle problematiche che affrontano le categorie di soggetti particolarmente vulnerabili (disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee) per assicurarne la protezione sociale (tale attività sarà svolta attraverso la realizzazione di convegni o seminari);

2. beneficenza, donando strumenti di deambulazione, beni di prima necessità, nonché sostenendo i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee e gli anziani non autosufficienti che riversano in condizioni di disagio economico, attraverso anche raccolte di fondi (tale attività sarà svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, poiché trattasi di iniziative occasionali che prevedono la cessione di beni di modico valore, nonché una rendicontazione separata, il cui

intero ricavato sarà utilizzato per il raggiungimento degli scopi associativi);

b) L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

c) Il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

d) Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

e) L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi gestione per la realizzazione delle attività tipiche delle Onlus e di quelle ad esse strettamente connesse.

f) L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

g) L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

h) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori

d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, con diffusione gratuita, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus se non quelle alle prime strettamente connesse.

Art. 4 (Patrimonio - Rendite - Elargizioni)

4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è rappresentato dalla dotazione effettuata dai costituenti in sede di atto costitutivo.

4.2. Il patrimonio può essere incrementato condonazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della Fondazione.

4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma al conseguimento dei suoi programmi; rientrano in tali erogazioni sia gli eventuali contributi della Comunità Europea, dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni sia le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per singole iniziative e per specifiche attività.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La Fondazione accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5." possono acquisire, previa domanda, lo status di Sostenitori; l'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprime con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 6.9.

4.7. Al fine di consentire alla Fondazione di potersi avvalere di specifiche competenze, ottenendo nel contempo anche risparmi gestionali, ciascun costituente "distacca" e/o "comanda" presso l'Ente unità del proprio personale sulla base delle richieste effettuate tempo per tempo dallo stesso Ente e delle disponibilità di personale da parte dei Costituenti.

4.8. Nel caso in cui per specifiche necessità della Fondazione sorga la necessità di avvalersi di esperti in determinati settori, l'Ente avanza la relativa richiesta ai costituenti; solo nell'ipotesi in cui nella pianta organica di ciascuno dei fondatori non dovessero essere reperite le specifiche professionalità richieste, la Fondazione può provvedere alle corrispondenti assunzioni a tempo determinato.

Art. 5 (Sostenitori)

5.1. Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che intervengono con contributi economici destinati al sostegno della gestione del-

la Fondazione.

Art. 6 (Normativa per l'acquisto dello status di sostenitore)

6.1. Possono assumere lo status di Sostenitore le persone, fisiche o giuridiche, che ne faccia-

no richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La domanda, a pena di non accettazione, oltre quanto richiesto per ogni specifico caso, deve contenere: a) l'ammontare dell'apporto che ciascun Sostenitore intende destinare alla Fondazione, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione;

b) l'obbligo ad effettuare l'apporto stesso nei termini che ciascun Sostenitore deve precisare nella domanda.

6.2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il contributo minimo del Sostenitore non può essere inferiore ad euro 1.000,00 (mille).

6.4. La Fondazione può però accettare come liberi contributi anche somme di ammontare inferiore a quello di cui al precedente comma 6.3.; in questo caso, però, gli elargitori non acquisiscono lo status di Sostenitori.

6.5. E' consentito a più soggetti che desiderino acquisire unitariamente la qualifica di Sostenitore effettuare un'elargizione congiunta dell'ammontare indicato al precedente comma 6.3.; in questo caso quanto permesso dal successivo comma 6.7. sarà consentito ad un solo soggetto appartenente al gruppo degli elargitori congiunti.

6.6. Il riconoscimento dello status di Sostenitore è effettuato dal

Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di tale status e sia stata perfezionata nelle forme previste da questo Statuto l'elargizione e/o l'impegno all'elargizione a favore della Fondazione almeno nella misura indicata al precedente comma 6.3.. Il Consiglio di Amministrazione in ogni caso può, a proprio insindacabile giudizio, rifiutare il contributo e negare l'attribuzione della qualifica di Sostenitore.

6.7. Per il residuo dell'anno solare in cui viene riconosciuto lo status di Sostenitore e per l'intero anno successivo, il soggetto titolare di tale status può fregiarsi della qualifica di Sostenitore in ogni sede e quindi, a titolo esemplificativo, sulla carta intestata, su qualunque tipo di prodotto, in relazione a qualsiasi iniziativa e su qualsivoglia mezzo di trasporto.

Art. 7 (Riconoscimento e perdita dello status di sostenitore)

7.1. Lo status di Sostenitore si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 7.2. Lo status di Sostenitore si perde per rinuncia, oppure nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, o anche per scadenza del termine di cui al precedente comma 6.7. o infine per comportamenti che discredino la Fondazione o i costituenti. Su quanto disciplinato da questo comma provvede il Consiglio di Amministrazione con deliberazione inappellabile.

7.3. I sostenitori non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, nè possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della

Fondazione.

7.4. Il Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato Registro dei Sostenitori con ogni notizia ad essi relativa.

Art. 8 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 9 (Il Consiglio di Amministrazione)

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, di almeno tre scelti tra i costituenti.

9.2. Nel caso in cui le persone, fisiche o giuridiche, esprimessero la volontà di sostenere la Fondazione, potranno nominare un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, comunque nel limite di 7 (sette) componenti.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione esprime nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere, che vengono eletti nella prima seduta.

9.4. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri, in materia di compensi, si applicano le quantità economiche previste.

Art. 10 (Requisiti dei componenti Consiglio di Amministrazione)

10.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino

nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ..

10.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

* se nel corso del mandato si determini a loro carico l'ipotesi prevista dal precedente comma 10.1.;

* se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione o a sei nell'arco dell'anno.

10.3. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui si ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

10.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in contrasto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

Art. 11 (Durata in carica dei componenti Consiglio di Amministrazione)

11.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

11.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.

Art. 12 (Attribuzioni e poteri Consiglio di Amministrazione - Rimbor-

si)

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.

12.2. Il Consiglio:

a) ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria della Fondazione;

b) fissa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;

c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;

d) redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE e degli uffici;

e) approva i programmi culturali della Fondazione redatti dal Comitato Scientifico (di cui è detto nel prosieguo) unicamente sotto il profilo economico-finanziario e, quindi, solo in relazione alla sufficienza delle risorse appostate in bilancio per la realizzazione dei programmi

stessi; in conseguenza chiede al Comitato Scientifico eventuali riduzioni degli indicati programmi nel solo caso in cui i fondi di volta in volta necessari non fossero disponibili;

f) nomina il Presidente del Comitato scientifico

g) delibera su quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico;

h) delibera su qualunque ulteriore materia non demandata ad altri Organi della Fondazione.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti specifici poteri, determinando i limiti della delega.

12.4. E' vietato alcuna forma di rimborso per i componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 (Funzionamento Consiglio di Amministrazione)

13.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni mese o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o da tre componenti del Comitato Scientifico.

13.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede della Fondazione).

13.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

13.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

13.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione:

* assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede alla verbalizza-

zione della seduta; * possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione.

Art. 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

14.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

14.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.

14.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

14.4. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nella sede della Fondazione. Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

14.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Presidente del Consiglio di Amministra-

zione che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione in funzione di Segretario del Consiglio.

Art. 15 (Presidente della Fondazione)

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione; egli ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; viene scelto tra soggetti di comprovata competenza.

Al Presidente della Fondazione compete:

- la direzione della Fondazione;
- l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;- l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico;
- la facoltà di proporre l'assunzione o la stipulazione di contratti di consulenza di unità di personale della Fondazione qualora si verificino le condizioni di cui al precedente comma 4.8.;
- la responsabilità della realizzazione delle attività programmate;
- la direzione degli uffici e del personale della FONDAZIONE;
- l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del COMITATO SCIENTIFICO

15.2. Il Presidente:

- è componente di diritto del Comitato Scientifico;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
- intrattiene i rapporti con il Patronato, con gli Organismi internazionali, con i costituenti e con le altre Autorità;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

15.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittima la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

Art. 16 (Comitato Scientifico)

16.1. Il Comitato Scientifico è composto da 7 (sette) a 10 (dieci) membri, oltre il proprio Presidente ed il Presidente della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico vengono così nominati:

- i Fondatori di concerto fra loro;

- 3 (tre) - 6 (sei) provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale.

16.2. Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente.

16.3. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica cinque anni.

16.4. Il Comitato Scientifico:

- redige i programmi culturali della FONDAZIONE che vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al precedente comma 12.2.;

- svolge funzioni di alta consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su qualunque oggetto e materia di competenza della Fondazione;

- esprime parere vincolante:

* sulla selezione dei candidati, italiani e stranieri, per borse di studio e per premi, formando la relativa graduatoria; * sulla nomina di eventuali commissioni di studio * sulla nomina di responsabili di ricerche;

* sulla selezione, relativamente al piano tecnico-scientifico, delle pubblicazioni che documentano le ricerche promosse e l'attività della Fondazione.

16.5. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

16.6. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto unicamente

al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 17 (Funzionamento del Comitato Scientifico)

17.1. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure tre membri del Consiglio di Amministrazione.

17.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dei precedenti commi 13.2., 13.3., 13.4., 14.1., 14.2., 14.3. e 14.4..

17.2. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione in funzione di segretario del Comitato.

Art. 18 (Revisore dei conti)

18.1. Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti che dura in carica cinque anni e che viene nominati di concerto dai Fondatori.

18.2. Il Revisore dei Conti deve in ogni caso essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

18.3. Il Revisore esercita il controllo sui conti della Fondazione e deve riferirne al Presidente dell'Ente almeno ogni trimestre con apposita relazione.

18.4. E' vietato alcuna forma di compenso al Revisore.

18.5. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è in ogni caso tenuto a parteciparvi qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente della Fondazione.

Art. 19 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 (Bilancio preventivo)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Art. 21 (Bilancio consuntivo)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di cui all'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 22 (Modifiche dello Statuto della Fondazione)

Le norme contenute in questo Statuto possono essere modificate solo per deliberazione a maggioranza dei Costituenti.

Art. 23 (Scioglimento) La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno

dei seguenti eventi:

- per volontà dei soci Fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Art. 24 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 25 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 (Libri)

26.1. La Fondazione, oltre quelli previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti libri: a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;

b) Libro dei Verbali del Comitato Scientifico;

c) Libro del Revisore dei Conti;

d) Libro Giornale.

26.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un

Notaio.

Art. 27 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.”

La presente modifica, verrà prodotta ai suddetti organi di controllo ed è condizionata alla loro approvazione.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura ai componenti. Da me scritto su sei fogli in gran parte con mezzo elettronico ed in piccola parte a mano su ventitre pagine intere e quanto di questa

Sottoscritto alle ore diciotto e trenta.

Stefano Cola / Paolo Laino / Ettore Guarini / Stefano Meer

Massimo Ciccarelli (sigillo notarile)

Certifico che questa copia di pagine ventidue è conforme all'originale.

Giugliano in Campania,